CONCESSIONE DI INDENNIZZI E CONTRIBUTI PER DANNI DI GUERRA

Art. 70

Agevolazioni per gli immobili destinati all'esercizio di una attività industriale o commerciale

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo precedente si applicano anche alla ricostruzione o riparazione dei beni destinati all'esercizio di una attivita' industriale o commerciale quando rientrino nelle categorie degli opifici o degli edifici ai medesimi assimilati, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 121.3 L'esenzione dall'imposta sui fabbricati e relative corrisposte e' limitata da un decennio. Qualora il reddito delle costruzioni predette sia assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile perche' appartenenti all'esercente attivita' industriale o commerciale, l'esenzione decennale si applica alla quota parte del reddito afferente agli immobili suscettibili della, imposta sui fabbricati.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1954, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra
Estremi	Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Capo	III — Disposizioni comuni e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-indennizzi-e-contributi-per-danni-di-guerra/art-70-agevolazioni-per-gli-immobili-destinati-all-esercizio-di-una-attivita

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it